

Gli fo osservare che abbiamo proposto di sopprimere le parole « e commercio », sicchè l'articolo deve dire: « la vendita al pubblico di medicinali a dose e forma di medicamento », ecc. La parola « commercio » era stata soppressa appunto per togliere qualunque equivoco.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti, e nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 19.

(È approvato).

Art. 20.

« All'articolo 64 del testo unico delle leggi sanitarie 1º agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente comma:

« Le officine indicate nel presente articolo sono sottoposte a vigilanza sanitaria « da esercitarsi nei modi e colle forme stabilite dal regolamento ».

« Nel regolamento saranno contenute, oltre alle disposizioni per l'esecuzione degli articoli 18 e 19 della presente legge, anche quelle per l'applicazione dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa do-

ganale approvata con regio decreto 21 novembre 1895, n. 679 (testo unico) ».

Anche a questo articolo l'onorevole Scellingo aveva presentato un emendamento analogo al precedente, e così formulato:

« Nel secondo comma, dopo le parole: Le officine indicate nel presente articolo, aggiungere: il cui direttore deve essere un farmacista, o un chimico-farmacista (il resto come nel testo concordato) ».

Credo, però, che non v'insisterà.

SCELLINGO. Non v'insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 20.

(È approvato).

Art. 21.

« Per la vigilanza sull'esercizio farmaceutico sono istituiti due posti di ispettore presso la Direzione generale della sanità pubblica ed una apposita sezione presso il laboratorio chimico della sanità pubblica, secondo le indicazioni contenute nella tabella B, annessa alla presente legge ».

Si dia lettura dell'annessa tabella B.